REGOLAMENTO (CEE) N. 2177/88 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1988

relativo alla fissazione dei dazi doganali all'importazione di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati, dei codici NC 0302 69 31, 0302 69 33, 0303 79 35, 0303 79 37, ex 0304 10 99 e 0304 90 31, originari dell'Islanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda è sorto un problema di interpretazione in merito all'importazione di scorfani del Nord o sebasti;

considerando che, al fine di permettere l'esame del regime preferenziale degli scambi nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, con decisione del Consiglio i dazi doganali applicabili all'importazione di scorfani del Nord o di sebasti (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati, originari dell'Islanda sono fissati provvisoriamente al 2 % ad valorem per il periodo che va dal 1º gennaio al 30 giugno 1988;

considerando che è auspicabile che il periodo anzidetto sia esteso al 31 dicembre 1988, dato che tale esame non è stato ancora ultimato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 l'aliquota dei dazi doganali applicabili è fissata al 2 % per gli scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati, dei codici NC 0302 69 31, 0302 69 33, 0303 79 35, 0303 79 37, ex 0304 10 99 e, 0304 90 31, originari dell'Islanda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 18 luglio 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS